

Concessioni demaniali marittime

Il Decreto Rilancio, così come convertito in Legge n. 77/2020, ha aggiunto un ulteriore - discusso - tassello alla complicata vicenda relativa alla legittimità delle proroghe automatiche delle concessioni del demanio marittimo e lacustre per attività turistico-ricreative.

In particolare, il comma 2 dell'art. 182 della suddetta legge dispone che "fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'art. 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario".

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, viene nuovamente riproposta la proroga automatica delle concessioni balneari al 2033 in assenza di procedure selettive pubbliche, come disposta dalla Legge di Bilancio 2019, così impedendo alle amministrazioni di avviare procedure di nuova assegnazione di concessioni che avrebbero potuto determinare maggiori entrate statali attraverso l'aumento dei canoni, l'indizione di nuove gare e la rimodulazione delle stesse per riconoscere un punteggio più elevato a coloro che attuano lavori nella loro area di concessione. Inoltre, anche le procedure amministrative conseguenti all'annullamento della concessione sarebbero travolte dal blocco legislativo, posto che il testo contempla solo i casi di "revoca o decadenza", ma non l'annullamento.

Tale norma, tuttavia, si pone in evidente contrasto con il diritto eurounitario e i recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di TAR (sentenze del TAR Campania, n. 221/2020 e TAR Veneto n. 218/2020) e Consiglio di Stato.

Con la sentenza n. 7874 del 18 Novembre 2019, il Consiglio di Stato aveva, infatti, già stabilito che la proroga legale delle concessioni turistico-ricreative in assenza di gara non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento. Con ciò escludendo l'operatività della proroga fino al 31 dicembre 2020 disposta dalla legge n. 221/2012 e, al tempo stesso, anche quella della più recente proroga legislativa automatica in essere fino al 2033, ai sensi dell'art. 1 comma 682, legge n. 145/2018.

Il suddetto orientamento è, infatti, in linea con la sentenza della Corte di Giustizia Europea "Promoimpresa" del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14 e C-67/15) in base alla quale la proroga al 2020 era stata dichiarata invalida perché in contrasto con la direttiva 2006/123/CE, conosciuta come "Direttiva Bolkestein", sulla liberalizzazione dei servizi. In base all'art. 12 di tale direttiva, infatti, la legge

nazionale "non può prevedere la procedura di rinnovo automatico, né accordare altri vantaggi al prestatore uscente".

Giova, inoltre, rilevare che l'esecutivo non ha ancora adottato il decreto del presidente del consiglio (DPCM) previsto dalla legge 145/2018, la cui scadenza - non rispettata - era prevista per il 30 aprile 2019, al fine di riordinare la gestione delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo con cui sarebbero dovuti essere stabiliti i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime e, in particolare, i metodi, gli indirizzi generali e i criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri. Tale decreto, oltre a stabilire le modalità di gestione delle concessioni demaniali marittime dopo il 2033, avrebbe dovuto anche porre nuovi obblighi a carico dei concessionari per la salvaguardia del territorio e del mare e la tutela dell'ambiente.

In conclusione, con l'art. 182 della L. 77/2020 l'Italia si espone nuovamente al rischio di sanzioni per violazione del diritto eurounitario, tanto che la Commissione Europea ha già avviato una procedura di pre-infrazione sul tema.

Peraltro, la stessa Ragioneria dello Stato aveva già manifestato "fortissime perplessità" relativamente alla suddetta proroga automatica di quindici anni poiché "la situazione prospettata, nel protrarre lo *status quo* potrebbe determinare un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato del demanio marittimo".




Come argomentato nel suo parere in materia trasmesso al MEF, tenendo "ferme le criticità della disposizione in relazione alla normativa comunitaria in tema di concorrenza e di proroga automatica delle concessioni", il tema cruciale per la Ragioneria dello Stato era che le modifiche introdotte per emendamento "sono suscettibili di determinare oneri in termini di minori entrate e comunque criticità applicative", portando la stessa a richiederne lo stralcio "in mancanza di relazione tecnica".

Nella profonda incertezza normativa e giurisprudenziale in cui versa il settore, già messo in seria difficoltà dall'emergenza sanitaria Covid-19, dalla progressiva erosione degli arenili e dalla mancanza di riforme in grado di limitare l'evasione dal pagamento delle concessioni e, soprattutto, di fornire basi eque per un nuovo slancio dello stesso, restiamo in attesa di seguire i prossimi aggiornamenti normativi in materia.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:




Giuseppe Loffreda
Partner

*Diritto della Navigazione
e dei Trasporti*

 Roma
 + 39 06 478751
 gloffreda@gop.it

Beatrice Settanni
Associate

*Diritto della Navigazione
e dei Trasporti*

 Roma
 + 39 06 478751
 bsettanni@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.